

ALLEGATO -G- ALL'ATTO N. 50.421/23.215 DI REP. NOTAIO  
CHRISTIAN NESSI DI COMO.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

**"GAL DEI DUE LAGHI - Società consortile a responsabilità limitata".**

2) La società ha sede in Barzio (LC).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dalla assemblea dei soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3) La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di nuove iniziative economiche ai fini di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio della Provincia di Como e della Provincia di Lecco ed aree limitrofe stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.

La società ha inoltre il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socioculturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:

A. gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 19 - sostegno allo sviluppo locale;

B. promuovere lo sviluppo sostenibile;

C. animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

D. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;

E. effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;

F. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

G. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

- H. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- I. prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori di riferimento;
- J. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale;
- K. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florivivaismo;
- L. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- M. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- N. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio.

La società consortile potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi e di soci e nonché di società delle quali posseda in tutto o in parte il capitale sociale.

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attività nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre società, enti o imprese in Italia ed all'estero, costituite o costituende, aventi sia direttamente sia indirettamente, oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento.

La società consortile può ricevere contributi e finanziamenti da Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province ed Enti pubblici e privati in genere.

Rimane infine esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio e tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D.M. 6 luglio 1994, nonché l'attività di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società consortile potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.

Per il raggiungimento dei predetti fini la società potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi sotto qualsiasi

forma, con facoltà di delegare in tutto od in parte il coordinamento e l'esecuzione delle attività sopra elencate.

4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

CAPITALE - TITOLARITA' DELLE QUOTE E LORO TRASFERIBILITA'

5) Il capitale della società è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6) Attese le finalità sociali, l'assunzione della qualità di socio e parimenti la conservazione di detta qualità sono consentite unicamente alla "COMUNITA' MONTANA VALSASSINA - VALVARRONE - VAL D'ESINO E RIVIERA", alla "COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO", agli Enti Pubblici Territoriali aderenti alle Comunità Montane sopra citate e a tutti gli imprenditori ed operatori commerciali, agricoli ed artigiani residenti nei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Como e della Provincia di Lecco e zone limitrofe.

Al venire meno per qualsiasi causa del requisito indicato al primo comma del presente articolo, il socio rimarrà irrevocabilmente vincolato, ai sensi dell'art. 1331 Codice Civile e per la durata di centottanta giorni, ad una proposta di vendita della propria quota, per un prezzo pari al valore nominale, ad altro soggetto che verrà designato dall'Organo Amministrativo.

Al fine di assicurare l'osservanza di quanto previsto in questo articolo, il presidente del consiglio di amministrazione ovvero un amministratore designato dal consiglio possono compiere, in nome e per conto del socio, tutti gli atti necessari.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione connessi, dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà negare l'assenso alla cessione, senza essere obbligato a fornirne il motivo.

Nel caso in cui il consiglio d'amministrazione dia il proprio assenso alla cessione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute.

Il socio alienante, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione, del Consiglio di Amministrazione, deve comunicare agli altri soci l'intenzione di cedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente il termine entro il quale la prelazione dovrà essere esercitata ed il prezzo delle quote che non potrà essere superiore al valore nominale.

Qualora non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno obbligatoriamente acquistare l'intera quota ceduta dal socio offerente.

In caso di decesso di un socio, la sua quota sarà trasferita

agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali, con obbligo di rimborsare agli eredi il solo valore nominale della quota entro sei mesi dal decesso.

#### ESCLUSIONE DALLA SOCIETA'

7) L'assemblea dei soci, senza pregiudizio delle azioni di risarcimento dei danni eventualmente spettanti alla società, può deliberare su proposta dell'organo amministrativo l'esclusione di un socio nei seguenti casi:

- a) ripetute inosservanze delle deliberazioni assembleari o consiliari;
- b) ripetute violazioni degli obblighi derivanti dallo statuto o dai Regolamenti sotto citati;
- c) cessazione per qualsiasi causa dell'esercizio dell'attività economica all'interno del territorio della Provincia di Como e della Provincia di Lecco e zone limitrofe;
- d) dichiarazione di fallimento del socio o sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
- e) interdizione, inabilitazione o condanna del socio ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici.

In tutti i casi di esclusione, la quota di partecipazione di proprietà del socio escluso, in conformità al disposto dell'art. 2609 Codice Civile, si accresce proporzionalmente a quelle degli altri soci.

E' comunque lasciato all'organo amministrativo il diritto di imporre a tutti i soci, sia fondatori che non fondatori, di rimanere irrevocabilmente vincolati, ai sensi dell'art. 1331 Codice Civile e per i centottanta giorni successivi alla delibera assembleare di esclusione, ad una proposta di vendita della frazione di quota acquisita per accrescimento, per un prezzo pari al valore nominale, ad altro soggetto che verrà designato dall'organo amministrativo medesimo.

Allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto in questo articolo, il presidente del consiglio di amministrazione ovvero un amministratore designato dal consiglio possono compiere, in nome e per conto del socio, tutti gli atti necessari.

#### OBBLIGHI DEI SOCI

8) Al fine di agevolare l'attuazione degli scopi sociali verranno redatti a cura dell'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea un Regolamento di gestione e funzionamento ed un regolamento per la gestione degli appalti e assunzioni ed un regolamento anticorruzione. I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di comportamento contenute nei suddetti Regolamenti.

#### ASSEMBLEA

9) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente

statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede, purchè in Italia.

L'assemblea provvede, oltre a quanto stabilito dalla legge:

- a) a definire gli indirizzi generali di azione del consorzio;
- b) ad approvare e modificare i Regolamenti sopra citati;
- c) a deliberare su qualsiasi altro argomento attinente alla gestione della società riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o che le sia sottoposto dall'organo amministrativo.

10) L'assemblea è convocata con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nella lettera devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora stabilita per l' adunanza.

L'assemblea è tuttavia validamente costituita, anche senza formale convocazione, se vi sono presenti o rappresentati i soci titolari dell'intero capitale sociale e se gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, (se esiste l'organo di controllo), sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che:

- a) risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese, alla data in cui è presa la deliberazione;
- b) per dichiarazione dell'organo amministrativo, in occasione dell'acquisto della quota sociale, abbiano rispettato il disposto dell'art. 6 del presente statuto in tema di prelazione.

il diritto di voto spetta unicamente agli intervenuti in regola con il pagamento dei contributi annuali.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

12) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa; il presidente, con il consenso dell'assemblea, nomina un segretario, scelto anche fra non soci; nei casi di legge è chiamato a fungere da segretario un notaio.

13) L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale , fatta eccezione per le seguenti delibere per le quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale:

modificazione dell'atto costitutivo, nomina e poteri dei liquidatori.

14) Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge il verbale sarà redatto dal notaio.

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

15) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei a nove membri, secondo quanto stabilirà di volta in volta l'assemblea all'atto della nomina; i componenti il consiglio di amministrazione possono non essere soci, durano in carica per il periodo che sarà determinato all'atto della nomina ovvero sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione si intenderà decaduto dalla carica l'intero consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16) Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; le sue funzioni sono determinate all'atto della nomina.

17) Il consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e in caso di urgenza con e-mail o telefax da spedire almeno tre giorni prima.

Sarà comunque valida la riunione del consiglio, anche se non convocata, quando siano presenti tutti gli amministratori.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano fra i presenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Delle deliberazioni del consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

18) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quei compiti che per legge e per statuto sono demandati all'assemblea.

Spetta in particolare all'organo amministrativo:

- redigere il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione;
- proporre all'assemblea per l'approvazione i Regolamenti sopra citati nonché le modifiche dello statuto e dei Regolamenti stessi;
- vigilare sull'esatta osservanza degli obblighi gravanti sui consorziati in forza del presente statuto e dei Regolamenti

stessi, con facoltà di procedere alla richiesta di dati ed informazioni ed altresì di compiere ispezioni nei confronti dei soci;

- provvedere ad ogni atto relativo al personale della società;
- nominare e revocare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il consiglio, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può inoltre delegare le proprie attribuzioni in tutto od in parte ai suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

20) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione;

spetta altresì agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti, congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione nella deliberazione di nomina.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### 21) - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'organo di controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il collegio sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

##### Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

#### ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

22) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalle relazioni previste dalla legge, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla assemblea dei soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione ed i fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere in alcun modo distribuiti fra i soci sia durante la vita della società che dopo il suo scioglimento.

#### SCIoglimento

23) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

#### FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

24) Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e dei regolamenti sopra citati, Foro competente sarà quello di Lecco.

25) Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Como, li 28 settembre 2016.

F.TO AMEDEO BIANCHI

F.TO MAURO ROBBA

F.TO MARCO MAZZONE

F.TO MARCO GALIMBERTI

F.TO BENATI ENRICO

F.TO LUCIO CORTI

F.TO BRUNO MAZZINA

F.TO ROBERTO GALLI

F.TO MICHELE ALIPPI

F.TO GIOVANNI GIANOLA

F.TO MASSIMO ANDREA MALACRIDA

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO